

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## **Adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico ed autorizzazione del Tribunale: ecco come si interpreta l'art. 31, comma 3, d.lgs. 150/2011**

*Il dettato normativo dell'art. 31, comma 3, d.lgs. 150/11 ("quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato") va interpretato nel senso che il trattamento medico-chirurgico può essere autorizzato nel solo caso in cui occorre assicurare al soggetto transessuale uno stabile equilibrio psicofisico, ossia nel solo caso in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e la psicosessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali.*

*L'intervento deve essere autorizzato, quando necessario a tale limitato fine.*

*Ove non sussista tale conflittualità psichica, non appare necessario né possibile l'intervento chirurgico per consentire la rettifica degli atti di stato civile.*

**Tribunale di Avezzano, sentenza del 9.10.2014**

...omissis...

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

xxxxxx, con citazione regolarmente notificata al P.M. , chiede al Tribunale di Avezzano di autorizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali in quelli femminili da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, di dichiarare il suo status di "donna" e di disporre l'adeguamento per la rettifica del sesso, ordinandosi all'Ufficio anagrafe di xxxxxx la modifica del genere, il mutamento del nome da xxxxxx.

Riferisce l'attore di aver sempre avuto la sensazione di "essere in un corpo sbagliato" e di essersi sempre identificato nel genere femminile. Spiega come già dall'età di sedici anni, sentendo il disagio legato ai caratteri maschili, aveva iniziato ad assumere un aspetto femminile, utilizzando altresì il nome di xxxxxx.

Dichiara di aver iniziato con la maggiore età un processo terapeutico dell'adeguamento sessuale presso la struttura ospedaliera "xxxxxx" di Roma, poi continuata presso la Asl xxxxxx dove ad oggi starebbe effettuando il relativo percorso ormonale funzionale all'intervento di mutamento di sesso.

Manifestava ancora il senso di disagio legato alla presenza dei tratti estetici e sessuali maschili e la volontà di superarlo tramite intervento chirurgico, attraverso il quale principiare una nuova vita come donna.

Stante la condizione di celibe il contraddittorio veniva instaurato solo nei confronti della Procura.

La causa veniva istruita documentalmente e tramite CTU medica.

## MOTIVAZIONE

La domanda è fondata e va dunque accolta.

Ritiene il collegio di ravvisare tutte le condizioni per la pronuncia di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali in quelli femminili da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico e alla rettifica di attribuzione del sesso, alla stregua del d.lgs. 11.9.2011 n.150 e della L 14.4.1982 n.164.

Sotto il profilo processuale, la domanda, proposta secondo il rito ordinario di cognizione, come prescritto dall'art. 31 d.lgs. 150/11, cit., è stata notificata al P.M. (che pur essendo parte necessaria in giudizio, non ha concluso).

E' stata espletata in causa c.t.u. medica, all'esito della quale può ritenersi accertato che xxxxxx a seguito della terapia ormonale e percorso psicologico dell'intervento, percepisce un'identità di genere femminile, presentandosi e relazionandosi come tale con gli altri. I test psicologici e i colloqui clinici hanno evidenziato un'identificazione femminile sotto il profilo psicologico, tale da rendere necessario, proprio in funzione del benessere psichico della persona, il mutamento non solo dei dati anagrafici, ma dei tratti somatici e dei caratteri sessuali. La discrepanza tra sesso anatomico e identità di genere, infatti, determina conflittualità. Si evidenzia nella persona un atteggiamento di stabilità nell'affrontare la realtà, un buon adattamento, e un controllo degli impulsi.

Sebbene infatti sia da ritenere che per la riassegnazione del genere non sia necessario pretendere che la persona si sottoponga precettivamente ad intervento anatomico, quest'ultimo se richiesto deve essere autorizzato laddove appaia strumento necessaria per garantire il benessere psicofisico del soggetto.

In particolare il trattamento medico-chirurgico può essere autorizzato nel solo caso in cui occorre assicurare al soggetto transessuale uno stabile equilibrio psicofisico, ossia nel solo caso in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e la psicosessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali. L'intervento deve essere autorizzato, quando necessario a tale limitato fine.

Ove non sussista tale conflittualità psichica, non appare necessario né possibile l'intervento chirurgico per consentire la rettifica degli atti di stato civile.

Alla luce di tale considerazione va interpretato il dettato normativo dell'art. 31, comma 3, d.lgs. 150/11 ("quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato") che del resto riproduce l'abrogato art. 3 l. 164/82.

Nel caso di specie, tuttavia, una simile esigenza deve dirsi sussistente.

Ed infatti dalla documentazione medica in atti e dall'espletata CTU emerge come l'attore viva con estremo disagio la sua condizione esteriore di uomo, come elemento ostativo alla realizzazione ed espressione della propria personalità e al conseguimento di una vita felice e piena.

Questi inoltre risulta versare in condizioni fisiche idonee ad affrontare un simile intervento.

Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, deve accogliersi la domanda per l'autorizzazione all'intervento e alla rettificazione dell'attribuzione del sesso in sede di nascita.

L'ampia documentazione depositata dimostra, con l'avallo del c.t.u., che il soggetto è ora conosciuto come xxxxxx, nome nel quale si estrinseca l'identificazione nella vita sociale: il già richiamato diritto all'identità personale si completa dunque con l'uso di un nome femminile, del quale va consentito l'uso futuro, in sostituzione di quello imposto alla nascita.

Venendo alle spese, esse vengono restano a carico dell'attore dato che, pur essendosi svolta una causa a rito ordinario, non può parlarsi di soccombenza. Si può semmai richiamare il principio di causalità, per attribuire a parte attrice l'onere delle spese per la c.t.u., da liquidare separatamente.

p.q.m.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda di e per l'effetto:

- 1) autorizza l'adeguamento dei caratteri sessuali dello stesso in quelli femminili da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico;
- 2) dispone la rettificazione di attribuzione di sesso, da maschile a femminile;
- 3) ordina all'ufficiale di stato civile del comune di xxxxxx di effettuare la rettificazione nel relativo registro, dell'atto concernente xxxxxx nato ad Avezzano il 5.11.1983, con assunzione del nome "xxxxxx" al posto di "xxxxxx";
- 4) dichiara non ripetibili le spese processuali sostenute dall'attore;
- 5) pone le spese di c.t.u. a carico di parte attrice;

Il Presidente  
Dott. Eugenio Forgillo